



DISPOSIZIONI SU LAVORO AGILE – COVID 19

1. La prestazione in lavoro agile viene svolta al di fuori della abituale sede di lavoro. È consentito l'accesso alla sede di lavoro, nel caso di svolgimento di attività indifferibili, espressamente individuate con provvedimento. È fatta comunque salva la possibilità, previa autorizzazione del proprio Responsabile di accedere alla sede di lavoro, per recuperare materiale indispensabile per lavorare da remoto e per il tempo strettamente necessario; nel caso di accesso alla sede, la presenza andrà segnalata con una timbratura unica.
2. Nel periodo di svolgimento del lavoro agile, ai dipendenti viene riconosciuto per ciascuna giornata un numero di ore lavorate pari a quello previsto dall'orario individuale per quella giornata.
3. Il dipendente può organizzare la propria prestazione lavorativa in una fascia oraria massima che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il dipendente è tenuto a comunicare il proprio recapito telefonico al Responsabile diretto, tenuto conto dell'obbligo di reperibilità telefonica dalle 9 alle 12 e, nel caso di giornata lavorativa che preveda un profilo superiore a 6 ore, anche dalle 15 alle 17. Durante tale reperibilità il dipendente è tenuto a rispondere tempestivamente. Al di fuori della reperibilità telefonica, il Responsabile è comunque libero di contattare il dipendente. In ogni caso, resta fermo il diritto alla disconnessione.
4. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinarie, notturne o festive, né è consentito fruire di permessi orari (es: permessi Legge 104, permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari - art.48 CCNL 2016-2018, assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici - art.51 CCNL 2016-2018, ecc..).
5. È comunque consentito fruire di ferie, recupero eccedenze, congedo parentale, permessi giornalieri o altri istituti giornalieri di assenza.
6. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
7. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è equiparata al servizio ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico accessorio.
8. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 l'Università garantisce, la tutela della salute e della sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile. Si ricorda che all'indirizzo https://gessica.uniud.it/prevenzione/coronavirus_lavoro_agile è pubblicata l'informativa contenente indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, delle relative misure di prevenzione da adottare; l'informativa fornisce inoltre indicazioni utili affinché il dipendente possa operare una scelta consapevole e ragionevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
9. L'Università non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con i criteri indicati dalla normativa sopra richiamata e con quanto indicato nell'informativa sopra citata.
10. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione
11. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del Codice di Comportamento del personale dell'Ateneo.